CONTENENTE MODIFICAZIONI ALL'ALTRA 23 LUGLIO 1896, N. 318, A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745

(4)

Versione in vigore dal 1 luglio 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente modificazioni all'altra 23 luglio 1896, n. 318, a favore della marina mercantile
Estremi	Legge 16 maggio 1901, n. 176
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1901

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 13 luglio 1911, n. 745 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento, salvo quanto e' disposto dall'art. 23 della presente legge. Si riporta di seguito il testo del suindicato art. 23. "Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della eta' di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo II della legge 23 luglio 1896, n. 348, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-modificazioni-all-altra-23-luglio-1896-n-318-a-favore/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-13-luglio-1911-n-745/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it